

**Comune di San Ponso**  
Provincia di Torino

Verbale del 15/07/2025

Oggetto: Parere in merito alla proposta di verifica degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi relativi all'anno 2025.

Il Revisore Unico del Comune di San Ponso dr. Ettore Carozzo esamina la proposta di delibera di Consiglio relativa alla verifica degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi 2025. Il predetto documento contabile, corredato dalla relativa documentazione è stato trasmesso al Revisore Unico in data 7 luglio 2025 in conformità di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del Decreto Legislativo del 30/06/2011 n° 123, per acquisire il relativo parere di competenza.

Il Revisore viene assistito dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario, appositamente invitato dall'Organo di Controllo per fornire allo stesso tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

Premesso che l'art. 193 del Testo Unico Enti Locali "Salvaguardia degli equilibri di bilancio", approvato con D.Lgs 267/2000, come modificato dal d.lgs. n.118/2011 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dispone che entro il 31 luglio il Consiglio Comunale provvede a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente i provvedimenti necessari per l'eventuale ripiano di debiti fuori bilancio ed il ripristino del pareggio finanziario eventualmente compromesso;

Visto il citato art.193, che recita:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162 comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente i provvedimenti necessari per l'eventuale ripiano di debiti fuori bilancio ed il ripristino del pareggio finanziario eventualmente compromesso;

Visto il citato art.193, che recita:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162 comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede, con delibera, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o in caso di accertamento negativo ad adottare contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione; nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione da parte dell'ente dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

RILEVATO pertanto che, così come indicato nel predetto comma 4 dell'art. 193 del TUEL, la mancata adozione dei provvedimenti citati è a tutti gli effetti equiparata all'inadempimento nell'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO pertanto necessario provvedere contestualmente all'assestamento generale di bilancio e alla salvaguardia degli equilibri;

TENUTO CONTO che i vari responsabili di servizio, per quanto di rispettiva competenza, hanno provveduto a:

verificare l'assenza di debiti fuori bilancio;

verificare l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;

verificare l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione;

SULLA BASE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE, è emersa la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 di cui le variazioni di competenza, di cassa e di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del Tuel elencate nella Relazione Tecnica presentata dalla Responsabile del Servizio Finanziario nella quale sono riportati l'analisi dei dati contabili della previsione complessiva di competenza e di gestione relativi agli esercizi 2025, 2026 e 2027, evidenziando il rispetto:

- degli equilibri previsionali alla data del presente documento
- degli equilibri di gestione alla medesima data.

Nella relazione sono altresì riportate le maggiori esigenze di spesa, oggetto di proposta di variazione generale di assestamento per l'anno 2025 che è possibile far fronte mediante applicazione ed utilizzo di quote di avanzo di amministrazione in coerenza con le originarie finalità previste dalle vigenti disposizioni e che non necessita pertanto, in relazione alle stesse, adottare alcun provvedimento di riequilibrio ai sensi dell'art. 193 TUEL.

La relazione prosegue con una attenta analisi degli esercizi 2026 e 2027, dove viene analizzato l'apparente squilibrio di gestionale di parte corrente che è dovuto unicamente all'assenza, alla data attuale, dei requisiti formali che consentirebbero l'accertamento in quanto i medesimi matureranno soltanto negli esercizi di riferimento. Si prevede tuttavia con ragionevole certezza di poter accertare entro il 31/12 di ciascun esercizio gli importi previsti in relazione alle singole annualità.

La relazione riporta l'articolazione degli equilibri delle previsioni di parte corrente e di parte capitale comprensive delle variazioni al bilancio di previsione esposte alla sezione "Equilibrio tra entrate e spese complessive gestione di competenza" evidenziandone il mantenimento.

AI FINI della verifica della consistenza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato in sede di rendiconto, è stata presa in esame la realizzazione delle entrate a residuo soggette a svalutazione. Si evidenzia che il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato in sede di rendiconto risulta essere congruo. Ai fini della verifica della consistenza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato nel bilancio di previsione, è stata presa in esame la realizzazione delle entrate a competenza soggette a svalutazione. Si evidenzia che il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato nelle previsioni di bilancio (comprensive delle variazioni proposte nella presente relazione) risulta essere congruo.

EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLA CASSA: gli equilibri di bilancio di cassa trovano fondamento normativo nel comma primo dell'articolo 193 del TUEL che testualmente recita: *"Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6."*

Seguendo il quadro normativo richiamato l'articolo 162 del TUEL – Principi di bilancio – al comma sesto si evidenzia, in ambito di cassa, che il bilancio di previsione ed il saldo prospettico valutato in sede di equilibri di bilancio dovrà garantire un saldo di cassa finale almeno non negativo.

Ciò premesso il processo di analisi da affrontare si basa sulle monetizzazioni attive (incassi) e passive (pagamenti) alla data di stesura della presente relazione, oggetto di deliberazione.

Come riportato nella tabella che segue, il saldo ottenuto dalla gestione monetaria propria dell'esercizio finanziario 2024, addizionato al fondo di cassa iniziale, evidenzia un saldo finale prospettico *"non negativo"*.

RITENUTO che, alla luce delle analisi sopra effettuate nonché della proposta di variazione di assestamento generale di bilancio, permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da consentire il mantenimento del pareggio economico-finanziario alla data del 31.12.2025;

ACCERTATO inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 821 e seg. Legge 145/2018;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e del regolamento di contabilità;

VISTA la L. 7 aprile 2014 n. 56;

DOPO aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche alla suindicata proposta di accertamento degli equilibri di bilancio e di stato di attuazione dei programmi esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di verifica degli equilibri di bilancio ed alle variazioni di assestamento.

San Ponso, il 15/07/2025

Revisore Unico: Ettore Carozzo

